



Tonucci & Partners

## **MEMO**

I premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa a favore dei dipendenti

MEMO / 13.7.2016

# I premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa a favore dei dipendenti.

## Aspetti fiscali

---

Il regime fiscale dei premi di risultato e della partecipazione agli utili di impresa a favore del dipendente è cambiato ad opera della L. 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) e del DM 25.3.2016; il novellato quadro normativo ha accordato la possibilità di:

- assoggettare ad una tassazione agevolata mediante imposta sostitutiva del 10% le somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, sotto forma di:
  - **premi di risultato** di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
  - **partecipazione agli utili dell'impresa**;
- convertire la corresponsione delle predette somme con sistemi di “*welfare aziendale*”, consistenti nell'attribuzione di beni e/o servizi, (o finanche somme sostitutive), che siano caratterizzati da rilevanza sociale: in questo caso si accorda, nel rispetto di presupposti e limiti *ex lege*, l'esonero da qualsiasi forma di tassazione.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha già fornito indicazioni per l'applicazione delle nuove disposizioni con la Circolare 15.6.2016 n. 28. In estrema sintesi, di seguito, alcuni elementi che caratterizzano i fenomeni premiali in esame: l'argomento sarà infatti oggetto di specifici incontri tematici e tavole rotonde presso le sedi di Roma e Milano del nostro Studio congiuntamente a colleghi di Diritto del Lavoro, per la sinergia che sull'argomento si determina ai fini delle rispettive materie.

### **PREMI DI RISULTATO E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Come anticipato, l'agevolazione consiste nel tassare con un'imposta sostitutiva in misura pari al 10%, in luogo dell'IRPEF a scaglioni e delle relative addizionali regionali e comunali, le somme erogate in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da organizzazioni in possesso di uno specifico grado di rappresentatività. Restano quindi esclusi della possibilità di fruire dell'agevolazione quegli emolumenti riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale di lavoro, oppure quando sono stati concessi dal datore di lavoro in modo unilaterale o mediante pattuizioni individuali con un lavoratore o più lavoratori.



Considerando il lato soggettivo l'agevolazione è subordinata:

- alla concessione da parte di un datore di lavoro del settore privato;
- alla concessione a favore di lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e che abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro.

### **Premi di risultato**

I premi di risultato sono definiti dalla legge come somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata, dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, verificabili e misurabili secondo i criteri previsti dai contratti stessi (indici definiti dal DM 25.3.2016).

Al di là della "strutturazione dei premi" – data dall'insieme delle condizioni per la corresponsione delle somme, la combinazione delle quali è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva – ciò che conta ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, come sottolinea l'Agenzia delle Entrate parlando di "condizione di incrementalità degli obiettivi", è che si possa identificare un congruo periodo di osservazione per misurare detti incrementi e gli stessi siano suscettibili di verifica e misurazione.

### **Partecipazione agli utili**

Oltre ai premi di risultato, rientrano nel beneficio della tassazione mediante imposta sostitutiva anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa distribuiti ai sensi dell'art. 2102 c.c. (partecipazione prevista dal comma 182 dell'art. 1 Legge di Stabilità 2016 a cui ha dato attuazione l'art. 3 del DM 25.3.2016)

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/2016, tale partecipazione può essere detassata (con i limiti di cui all'imposta sostitutiva ed alle soglie ivi previste) a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Per espressa disposizione di legge, anche agli utili distribuiti (e assoggettati ad imposta sostitutiva) si applica l'art. 95 co. 6 del TUIR (deducibilità dal reddito d'impresa nell'esercizio di competenza, indipendentemente dall'imputazione a conto economico).

### **IMPORTO MASSIMO DELLE SOMME AGEVOLABILI, DECORRENZA ED APPLICAZIONE PRATICA**

L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva ammonta, in generale, a 2.000,00 euro lordi (elevabile a 2.500,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

L'importo ora indicato costituisce un limite complessivamente riferito a ciascun lavoratore dipendente in ciascun periodo d'imposta agevolato che non può essere superato neanche in presenza, nel medesimo periodo, di più rapporti lavorativi con diversi datori di lavoro.

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 del DM 25.3.2016, il regime fiscale agevolato si applica, in presenza di tutte le condizioni di legge, alle erogazioni effettuate, secondo il criterio di cassa, nel periodo



d'imposta 2016 (con estensione al 12.1.2017 in virtù del principio di "cassa allargata") e in quelli successivi.

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella richiamata circolare n. 28/2016, la disciplina incentivante continua ad avere carattere opzionale, essendo destinata a trovare applicazione solo laddove risulti più vantaggiosa per il dipendente.

In generale, le somme assoggettate all'imposta sostitutiva del 10%, entro il limite di importo massimo di 2.000,00 (ovvero 2.500,00 euro ove ricorrano le condizioni di coinvolgimento del dipendente nell'organizzazione del lavoro), non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente.

Da ciò deriva la possibilità, per il lavoratore che usufruisca del regime fiscale agevolato, di fruire:

- oltre che del risparmio di imposta conseguente all'applicazione, sulle voci retributive rientranti nel suddetto regime, dell'imposta "secca" del 10%, in luogo dell'aliquota IRPEF progressiva a scaglioni ed in luogo delle relative addizionali regionali e comunali;
- anche dell'aumento delle detrazioni d'imposta riconosciute ai sensi degli artt. 12 e 13 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro), le quali diminuiscono all'aumentare del reddito complessivo.

\*\*\*\*

Come anticipato, l'argomento illustrato in sintesi nel presente documento sarà oggetto di prossime tavole rotonde organizzate dal nostro Studio presso le sedi di Roma e Milano in occasione delle quali esporremo gli effetti fiscali e giuslavoristici anche del Welfare aziendale. Siamo quindi a Vostra disposizione per supportarVi nella disamina dei temi descritti e Vi invitiamo sin d'ora a segnalare il Vostro interesse sulla materia al fine di poterVi inserire nella *mailing list* per gli inviti agli incontri tematici di prossima realizzazione.

Cordiali saluti.

Avv. Maria Serpieri

# Because we care.

## ITALY

### Rome

Via Principessa Clotilde, 7  
00196 (RM)  
T +39 06 36227.1  
F +39 06 3235161  
mail@tonucci.com

### Milan

Via Borromei, 9  
20123 (MI)  
T +39 0285919.1  
F +39 02860468  
milano@tonucci.com

### Padua

Via Trieste, 31/A  
35121 (PD)  
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993  
padova@tonucci.com

### Florence

Via Gustavo Modena, 21  
50121 (FI)  
T +39 055 5048523  
F +39 055 5532000  
firenze@tonucci.com

### Brescia

Corso Matteotti, 46  
25122 (BS)  
T +39 030 2942095  
F +39 030 2942095  
brescia@tonucci.com

### Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A  
59100 (PO)  
T +39 0574 29269  
F +39 0574 604045  
prato@tonucci.com

## ALBANIA

### Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani  
1001 (TR)  
T +355 (0) 4 2250711/2  
F +355 (0) 4 2250713  
tirana@tonucci.com

## ROMANIA

### Bucharest

Str. Academiei 39 - 41  
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1  
010013  
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033  
bucharest@tonucci.com

## SERBIA

### Belgrade

Bulevar Kralja  
Aleksandra 298a  
11000  
T +381 11 6149183  
F +381 11 6149184  
belgrado@tonucci.com